

# Delibera della Giunta Regionale n. 219 del 05/07/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

PROROGA TERMINE DI CUI AL PUNTO 4. DELLA D.G.R. 184/2012




Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

#### PREMESSO CHE:

- a. Il Regio Decreto n. 1775/1933 e s.m.i., recante "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", disciplina le derivazioni e l'utilizzazione di acqua pubblica;
- b. il D.Lgs n.152/06, recante "Norme in materia ambientale" all'art. 96, ultimo comma, prevede che: "Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico":
- c. la Regione Campania, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 290/1999, recante "Proroga dei termini nel settore agricolo", ha adottato la D.G.R. n. 3944/01 recante "Semplificazione delle procedure per le concessioni di utenze minori di acque pubbliche";
- d. la Regione Campania ha adottato il Piano di Tutela delle Acque con D.G.R. n. 1220/2007 che, al punto 9), ha stabilito, nelle more della definitiva approvazione del Piano, << di vietare, come concordato con le Amministrazioni Provinciali, in riferimento alle misure di salvaguardia contenute nel Piano, tutte le richieste di autorizzazione a ricerca, sia per finalità produttive che per uso domestico, nonché tutte le derivazioni, per le quali viene fatta richiesta di sanatoria, per concessione o per denuncia pozzo, anche domestico, inoltrate in data successiva alla pubblicazione sul BURC del presente atto >>;
- e. il perdurare del divieto di cui al punto 9) della D.G.R. n. 1220/2007, ha comportato la trivellazione abusiva di pozzi e la realizzazione di derivazioni abusive da corpi idrici sotterranei e superficiali, che costituiscono un non controllato sfruttamento delle risorse idriche;
- f. con D.G.R. n. 184 del 12/04/2012 la Regione Campania, nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta normativa e nelle more della definitiva approvazione del Piano di tutela delle Acque, tra l'altro, sopprimeva il punto 9) della predetta D.G.R. n. 1220/2007 prevedendo al punto 4. "per le perforazioni ovvero derivazioni realizzate in assenza del necessario titolo abilitativo ed in contrasto con il divieto di rilascio di provvedimenti autorizzativi o concessori imposto dalla D.G.R. n. 1220/2007 e comunque realizzate a far data dal 20/08/2007 e fino alla data di pubblicazione della presente delibera, la possibilità di procedere, a seguito di autodenuncia da presentare a cura dell'interessato entro e non oltre il 30/06/2013 al rilascio del provvedimento concessorio o autorizzativo secondo le modalità previste nell'allegato regolamento per le nuove derivazioni e/o emungimenti, fermo restando il pagamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 96 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e dei canoni annuali dovuti per la portata di acqua richiesta con l'istanza di derivazione e, comunque, previa verifica delle condizioni imposte dall'ordinamento";
- g. con Regolamento Regionale n. 12 del 12/11/2012, recante "la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche", la Regione Campania disciplinava le procedure relative all'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi, alla concessione di derivazione e alla licenza di attingimento per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee e superficiali, mediante piccole derivazioni e attingimenti temporanei, nonché la procedura relativa al deposito per derivazioni di acque sotterranee ad uso domestico;

### **CONSIDERATO CHE:**

 a. la trivellazione abusiva di pozzi e la realizzazione di derivazioni abusive da corpi idrici sotterranei e superficiali, conseguenti al perdurare del divieto di cui al punto 9) della D.G.R. n. 1220/2007, costituiscono un non controllato sfruttamento delle risorse idriche che necessita assolutamente di



- verifica ed eventuale regolarizzazione ovvero chiusura;
- b. a seguito dell'emanazione del Regolamento Regionale n.12/2012 "Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche", avvenuta il 12 novembre 2012, successivamente alla sua proposizione avvenuta con D.G.R. 184 dell'11 giugno 2012, le Province e alcune organizzazioni di categoria hanno richiesto chiarimenti su diversi aspetti tecnico-procedurali per l'applicazione di tale regolamento anche in riferimento al punto 4. della D.G.R. 184/2012;
- c. i suddetti chiarimenti sono risultati necessari per uniformare l'attività delle Province, risultando tuttavia ridotti i tempi effettivi rimanenti per la concreta applicazione delle disposizioni di cui al punto 4. della D.G.R. 184/2012.

## **RITENUTO**

- a. opportuno far emergere le derivazioni effettuate in contrasto con il perdurare del divieto imposto dalla D.G.R. n. 1220/2007, realizzate dal 20/08/2007 fino alla data del 11/06/2012, in quanto le stesse costituiscono un non controllato sfruttamento delle risorse idriche che necessita di essere regolato;
- b. di dover, pertanto, prorogare il termine previsto per la presentazione dell'autodenuncia di cui al punto 4. della D.G.R. 184/2012 al 31/12/2013.

# **VISTO**

- R.D. n. 1775/1933;
- D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R. 1220/2007;
- la D.G.R. 184/2012;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

# **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

- 1. di prorogare il termine previsto per la presentazione dell'autodenuncia di cui al punto 4. della D.G.R. 184/2012 al 31/12/2013.
- 2. di trasmettere copia del presente provvedimento alle AA.GG.CC. n. 5, 11, 15 e 16;
- 3. di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC.